

Bruxelles, 14 marzo 2023
(OR. en)

6720/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0040(NLE)**

**FISC 35
ECOFIN 179**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647
----------	---

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio¹, l'Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022 l'Italia ha chiesto un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR ("misura speciale").
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera dell'8 dicembre 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.
- (4) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio², che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell'11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).

² Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

- (5) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (6) Stando alle informazioni trasmesse dall'Italia, la misura speciale avrà solo un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'Italia riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio¹, l'Italia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2023 e successivi.
- (8) Tenuto conto dell'incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all'Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

- (9) Al fine di garantire l'integrità del periodo d'imposta di un anno dell'Italia, che inizia il 1° gennaio, ed evitare di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, è opportuno concedere l'autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023. Prevedendo l'applicazione della misura speciale a decorrere da una data anteriore a quella dell'entrata in vigore, è rispettato il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, in quanto la misura speciale non lede i loro diritti e obblighi.
- (10) È opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (11) È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/647,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/647 è abrogata.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
